



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SEZIONI UNITE CIVILI

Composta da

Oggetto:  
sentenza Corte dei  
conti - eccesso di  
potere giurisdizionale

|                   |                           |                 |
|-------------------|---------------------------|-----------------|
| Guido Raimondi    | - Primo Presidente ff.-   | Oggetto         |
| Felice Manna      | - Presidente di Sezione - | R.G.N. 199/2021 |
| Enrico Manzon     | - Consigliere Rel. -      | Cron.           |
| Lucio Napolitano  | - Consigliere -           | cc – 09/05/2023 |
| Enrico Scoditti   | - Consigliere -           |                 |
| Mauro Di Marzio   | - Consigliere -           |                 |
| Alberto Giusti    | - Consigliere -           |                 |
| Marco Marulli     | - Consigliere -           |                 |
| Antonietta Scrima | - Consigliere -           |                 |

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 199/2021 R.G. proposto da

(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) appresentati e difesi dal (omissis)

;

– ricorrenti –

### contro

Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, domiciliato *ex lege*

in (omissis) ;

– controricorrente –

Procuratore Generale presso la Corte dei Conti per la Regione  
Basilicata;



avverso la sentenza della Corte dei Conti, Sezione ~~seconda~~ giurisdizionale centrale n. 100/2020, depositata il 4 maggio 2020.

Udita la relazione nella camera di consiglio del 9 maggio 2023 dal Consigliere Enrico Manzon;

letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona della sostituta Procuratore Generale dott.ssa Paola Filippi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

### **Rilevato che:**

Con la sentenza impugnata la Corte dei Conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale, previa riunione dei procedimenti, accoglieva parzialmente l'appello principale proposto dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Basilicata, tra gli altri, nei confronti di (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) e respingeva gli appelli incidentali proposti dal (omissis) e dal (omissis) avverso la sentenza n. 98/2017 della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Basilicata, che aveva rigettato la domanda risarcitoria di detta Procura regionale nei confronti, tra gli altri, del (omissis) del (omissis) per danni conseguenti alla gestione del servizio di trasporto urbano integrato di (omissis) negli anni dal 2006 al 2014.

La Corte, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che:

- dovevano respingersi i motivi di appello incidentale del (omissis) e del (omissis) deducanti questioni preliminari di rito (inammissibilità dell'appello principale per a-specificità dei motivi, per preclusione *pro judicato* interno; nullità della citazione introduttiva del giudizio per genericità/indeterminatezza della domanda, per omessa previa audizione personale e per difformità rispetto all'invito a dedurre) e pregiudiziali di merito (eccezione di prescrizione);
- era invece da accogliersi l'appello principale della Procura contabile regionale limitatamente al secondo motivo dedotto



(risarcimento del danno derivante dalla mancata riduzione delle percorrenze nel piano di esercizio del trasporto urbano integrato, come da delibera del Consiglio comunale n. 35/2010), non essendo applicabile la "scriminante politica" eccepita dal (omissis) dovendosi comunque limitare la pretesa risarcitoria, attribuendosi maggiore responsabilità causale alle condotte del (omissis) e del (omissis) stesso (rispettivamente dirigente dell'ufficio di mobilità ed assessore competente *pro tempore*).

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione il (omissis) ed il (omissis) deducendo quattro motivi.

Resiste con controricorso la Procura Generale presso la Corte dei Conti.

### **Considerato che:**

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata abbia loro denegato giustizia, avendo in particolare il giudice contabile di appello:

- pronunciato oltre la petizione, essendo l'azione risarcitoria erariale basata sull'omissione dell'istruttoria amministrativa, mentre la decisione si fonda sull'incompetenza giuntale a derogare alla delibera consiliare comunale sulla limitazione delle percorrenze del trasporto pubblico locale;

-conseguentemente violato il diritto al giusto processo, in quanto il giudice si è surrogato al PM contabile nella contestazione dell'illecito, peraltro soltanto nel grado di appello, quindi in ultima analisi provocando una lesione del diritto di difesa costituzionalmente e convenzionalmente garantito.

Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono di eccesso di potere giurisdizionale, avendo il giudice contabile di appello invaso la competenza dell'amministrazione, rispetto a scelte discrezionali della stessa e comunque in assenza di danno erariale, con violazione del diritto di eguaglianza dei cittadini nella fruizione del trasporto pubblico locale.



Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano eccesso di potere giurisdizionale anche in relazione all'omessa considerazione dell'intervenuta ratifica delle delibere giuntali oggetto del giudizio di responsabilità contabile da parte del Consiglio comunale, in sede di approvazione dei bilanci di esercizio nei quali erano appostate le spese correlative al servizio pubblico *de quo*.

Con il quarto motivo i ricorrenti deducono un ulteriore profilo di eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, avendo la sentenza impugnata completamente travisato il significato dell'art. 42 del TUEL in punto riparto di competenza Giunta/Consiglio comunale.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili.

Va infatti ribadito che:

-«In materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato (*id est*, Corte dei Conti, *ndr*), il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo", senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell'attività giurisdizionale» (Cass., Sez. U - , Sentenza n. 27770 del 04/12/2020, Rv. 659662 - 01);

-«L'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale - ,



nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici; conseguentemente, in coerenza con la nozione di eccesso di potere giurisdizionale esplicitata dalla Corte costituzionale (sent. n. 6 del 2018), che non ammette letture estensive neanche se limitate ai casi di sentenze "abnormi", "anomale" ovvero di uno "stravolgimento" radicale delle norme di riferimento, tale vizio non è configurabile per *errores in procedendo*, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo» (Sez. U, Sentenza n. 7926 del 20/03/2019, Rv. 653279 - 01).

Ciò posto, la sentenza impugnata non incorre in alcuno dei vizi denunciati e pertanto non può essere ulteriormente sindacata nei limiti consentiti a questa Corte dall'art. 111, ottavo comma, Cost., come - del tutto condivisibilmente - interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018.

In particolare risulta del tutto evidente che tutti e quattro i mezzi dedotti, indistintamente, attengono al merito della decisione del giudice contabile di appello ovvero deducono *errores in procedendo* o *in iudicando in jure* e pertanto del tutto inammissibilmente pongono questioni, di fatto o di diritto, sulle quali a questa Corte non è dato, per Costituzione, pronunciarsi.

In buona sostanza la sentenza impugnata è pura e semplice manifestazione della *potestas iudicandi* che la legge attribuisce al giudice che l'ha emessa. Come tale non è soggetta a valutazione ulteriore in questa sede.

La Corte peraltro ritiene in ciò uniformarsi alle decisioni assunte in analoghi giudizi, pur nei confronti di diversi soggetti (v. Sez. U,



ordinanze nn. 17249-32866/2022), alle cui **argomentazioni** comunque integrativamente rinvia.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese posto che il PM contabile controricorrente è parte soltanto in senso formale.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

### **PQM**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma 9 maggio 2023

Il presidente

Guido Raimondi

